

STATUTO

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art 32, comma 6 del TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- Consiglio Comunale di Busana - deliberazione n. 27 del 26.10.2013
- Consiglio Comunale di Carpineti - deliberazione n. 64 del 20.12.2013
- Consiglio Comunale di Casina - deliberazione n. 44 del 18.10.2013
- Consiglio Comunale di Castelnovo ne Monti - deliberazione n. 60 del 30.9.2013
- Consiglio Comunale di Collagna - deliberazione n. 28 del 27.9.2013
- Consiglio Comunale di Ligonchio - deliberazione n. 41 dell'11.10.2013
- Consiglio Comunale di Ramiseto - deliberazione n. 32 del 26.9.2013
- Consiglio Comunale di Toano - deliberazione n. 68 del 21.12.2013
- Consiglio Comunale di Vetto - deliberazione n. 30 del 30.9.2013
- Consiglio Comunale di Villa Minozzo - deliberazione n. 93 del 21.12.2013

Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano n. 47 del 30.12.2019

Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano n. 16 del 08.07.2025

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - Istituzione dell'Unione - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone	pag.05
ART. 2 - Statuto e Regolamenti	pag.06
ART. 3 - Durata e scioglimento dell'Unione	pag.06
ART. 4 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione	pag.07
ART. 5 - Finalità, funzioni e compiti dell'Unione	pag.08
ART. 6 - Funzioni dell'Unione conferite dai Comuni	pag.10
ART. 7 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione	pag.11

TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8 - Gli Organi di governo	pag.12
ART. 9 - Competenze del Consiglio	pag.13
ART. 10 - Composizione del Consiglio	pag.14
ART. 11 - Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri	pag.14
ART. 12 - Diritti e doveri del Consigliere	pag.15
ART. 12 BIS - Presidente del Consiglio dell'Unione	pag.16
ART. 13 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	pag.17
ART. 14 - Incompatibilità a Consigliere dell'Unione Cause di decadenza	pag.17
ART. 15 - Prima seduta del Consiglio	pag.18
ART. 16 - Modalità di convocazione del Consiglio	pag.18
ART. 17 - Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri	pag.19
ART. 18 - Pubblicità delle sedute	pag.19
ART. 19 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio	pag.19
ART. 20 - Disciplina delle sedute	pag.19
ART. 21 - Votazioni	pag.20
ART. 22 - Astensione obbligatoria	pag.20
ART. 23 - Validità delle proposte	pag.21
ART. 24 - Commissioni consiliari	pag.21
ART. 25 - Gruppi consiliari	pag.21
ART. 26 - Composizione della Giunta	pag.22
ART. 27 - Indennità e rimborsi	pag.22
ART. 28 - Competenze della Giunta	pag.22

ART. 29 - Il Presidente	pag.23
ART. 30 - Il Vicepresidente	pag.24
ART. 31 - Elezione e surrogazione del Presidente	pag.24

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 32 - Rapporti tra organi politici e struttura organizzativa	pag.25
ART. 33 - Principi generali di organizzazione	pag.25
ART. 34 - Sub-ambiti	pag.26
ART. 35 – Principi generali di gestione	pag.26
ART. 36 – Principi in materia di personale	pag.27
ART. 37 - Principi di collaborazione	pag.28
ART. 38 - Segretario	pag.28
ART. 39 – Responsabili dei settori e dei servizi	pag.30
ART. 40 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione	pag.30
ART. 41 -Collaborazioni esterne	pag.31
ART. 42 - Principi generali	pag.31
ART. 43 – Strumenti di programmazione	pag.31
ART. 44 -Statuto della Governance	pag.32
ART. 45 – Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società	pag.32

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA

ART. 46 – Finanze dell’Unione	pag.33
ART. 47 - Bilancio e programmazione finanziaria	pag.33
ART. 48 - Gestione finanziaria	pag.34
ART. 49 - Il Revisore contabile	pag.34
ART. 50 - Affidamento del servizio di Tesoreria	pag.35

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 51 – Principi generali	pag.35
ART. 52 – Albo pretorio	pag.36
ART. 53 - Trasparenza	pag.36
ART. 54 - Accesso agli atti	pag.36
ART. 55 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo	pag.36

ART. 56 - Istanze e proposte

pag.37

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57 – Atti regolamentari

pag.37

ART. 58 – Norme transitorie

pag.37

ART. 59 – Effetti dello Statuto e costituzione dell'Unione

pag.38

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'UNIONE DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. In attuazione del TU sull'ordinamento degli enti locali e delle leggi regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 116 del 19.06.2013 relativo allo scioglimento della preesistente Comunità Montana dell'Appennino Reggiano ed alla regolazione dei conseguenti aspetti successivi, è costituita tra i Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne Monti, Ventasso (LEGGE REGIONALE 09 luglio 2015, n. 8), Vetto, Villa Minozzo e Toano UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLAPPENNINO REGGIANO, di seguito denominata "Unione".
2. L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione; viene costituita inoltre ai fini della valorizzazione e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione. In particolare, l'Unione montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano subentra a titolo universale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano estinta per effetto del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 116 del 19.06.2013, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa lo svolgimento di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
3. L'Unione è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinati, i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Castelnovo ne Monti. I suoi organi possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al precedente comma.

6. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.
7. L'utilizzo del gonfalone, dello stemma e del logo, compresa la loro riproduzione, sono disposti da apposito regolamento.
8. L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni aderenti ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

ART. 2

STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'art. 32 comma 6 del D.Lgs. 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
2. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate esclusivamente dal Consiglio dell'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste dal testo unico per le modifiche statutarie e sono preventivamente comunicate ai Consigli Comunali.
3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ART. 3

DURATA E SCIoglimento DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'Unione, nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale, è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione entro 30 giorni dall'adozione dell'ultima delibera consiliare, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
3. la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione della delibera di recepimento del Consiglio dell'Unione;

4. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
5. la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
6. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
7. Contestualmente a quanto disposto dal comma 3 le funzioni e i servizi già di competenza della Comunità Montana Appennino Reggiano sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

ART. 4

ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE

1. I Comuni facenti parte dell'ambito ottimale "Appennino Reggiano", che non hanno deliberato l'adesione all'Unione, potranno successivamente aderire alla stessa con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. L'adesione dei suddetti Comuni non è subordinata alla espressa modifica del presente statuto approvato dai Consigli dei Comuni già aderenti e si perfeziona con la deliberazione del Consiglio dell'Unione di recepimento e di contestuale modifica dello statuto. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di adozione della deliberazione del Consiglio dell'Unione.
3. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, non inclusi nell'ambito ottimale "Appennino Reggiano" qualora normativamente consentita, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del recepimento delle modifiche, approvata dal Consiglio dell'Unione.
4. E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle che i Comuni hanno deliberato di gestire in forma associata; conseguentemente la possibilità di recedere dall'Unione è prevista solo in caso di passaggio ad altra Unione o in altre ipotesi consentite dalla legge. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta

per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal 1° gennaio del secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
6. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
7. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 5. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
9. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione
10. formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

ART. 5

FINALITA', FUNZIONI E COMPITI DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
 - a) Funzioni proprie espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - b) Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - c) Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.

d) Funzioni e Servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana. A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia.

2. L'Unione persegue le seguenti finalità generali:

- a) promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
- b) migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
- c) garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
- d) promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future.

3. A tal fine l'Unione:

- a) elabora le politiche locali nell'ambito di una governance diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle istituzioni che la compongono e dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
- b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di una adeguata gestione dei rapporti con cittadini;
- c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei;
- d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione E-R, dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
- e) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;
- f) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
- g) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento;
- h) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.

4. L'”Unione” è a tutti gli effetti anche Unione di Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.
5. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
6. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
7. L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzati alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.
8. Eventuali acquisizione di immobili, partecipazioni societarie, contrazione di mutui, prestazione di garanzie di qualsiasi tipo, emissione di prestiti obbligazionari devono essere approvate dal Consiglio dell'Unione con voto favorevole della maggioranza qualificata.

ART. 6

FUNZIONI DELL'UNIONE CONFERITE DAI COMUNI

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
4. Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione con le modalità di cui all'articolo 7 sono elencate nell'allegato A del presente Statuto, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.

5. L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana.

ART. 7

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano, a maggioranza assoluta, le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - a. il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - b. il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - c. le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali, e i relativi accordi attuativi;
 - d. le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - e. le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - f. le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - g. la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - h. le modalità di recesso.
3. Il conferimento delle funzioni deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
4. A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. In via generale, le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II

GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8

GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Gli organi di governo dell'Unione sono:
 - il Consiglio;
 - la Giunta;
 - il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono a volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. L'elezione, a revoca, e dimissioni, a cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
4. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
5. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
6. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti
7. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
8. Si applicano agli amministratori dell'Unione e disposizioni vigenti sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status previste dal Testo unico, laddove compatibili.

9. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

ART. 9

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto; le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. i regolamenti ad eccezione di quelli in materia di personale;
 - c. l'Accordo di Programma e i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro di cui alla L.R. 2/2004;
 - d. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
 - e. programmi annuali per il conferimento di incarichi esterni;
 - f. convenzioni con i comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - g. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - h. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Unione a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - i. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - j. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - k. contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;

- l. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Presidente, del Segretario o di altri funzionari;
 - n. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - o. la nomina del Revisore contabile.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, la cui urgenza deve essere espressamente motivata, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 10

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da tre rappresentanti per ciascun Comune. i Consigli Comunali eleggono con votazione separata due consiglieri di maggioranza, tra i quali uno preferibilmente il sindaco, e uno di minoranza. Nel Consiglio dell'Unione così costituito ciascun rappresentante dispone di un unico voto.
2. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio Comunale o dal Commissario.
3. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART. 11

ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio Comunale. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
2. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione consiglieri comunali di maggioranza e consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali rispettivamente tra quelli eletti nella lista collegata al sindaco e tra quelli eletti nelle liste non collegate al candidato sindaco. In caso di parità di cifre individuali prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale.
3. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
4. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio dell'Unione ove in carica o al Consigliere più anziano secondo l'età, affinché provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 15.
5. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
6. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
7. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per scritto al Presidente del Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 12

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
2. Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

ART. 12 BIS

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo la convalida dei propri componenti, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio preferibilmente non fra i membri della Giunta, con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a. convoca il Consiglio sentito il Presidente dell'Unione e la Conferenza dei Capigruppo e lo presiede nei modi e nelle forme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;
 - b. vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari qualora istituite;
 - c. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti, convenzioni e patti in genere.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto nella stessa seduta fra i consiglieri di minoranza con votazione separata. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere in ordine di anzianità anagrafica.

4. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, in caso di trattazione di tematiche che coinvolgano anche la competenza programmatica e di indirizzo consiliare, può essere invitato dal Presidente dell'Unione a presenziare alle sedute della Giunta dell'Unione. In tal caso questi non concorre a determinare il numero legale per la validità della seduta.

ART. 13

GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 14

INCOMPATIBILITA' A CONSIGLIERE DELL'UNIONE E CAUSE DI DECADENZA

1. Nella sua seduta di insediamento il Consiglio prende atto delle attestazioni dell'avvenuta elezione da parte dei Comuni che lo compongono, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve attendere che il Consiglio prenda atto della attestazione dell'avvenuta elezione da parte del Comune di appartenenza.
3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili e le successive norme integrative.
4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, da comunicare al Presidente del Consiglio dell'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
5. Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

6. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 15

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio dell'Unione ove in carica o dal Consigliere più anziano secondo l'età entro 10 giorni dal termine di cui al precedente art.11 comma 3 da parte dell'ultimo Consiglio Comunale.
2. La seduta di cui al comma precedente è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Unione ove in carica o dal Consigliere più anziano di età.

ART. 16

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati all'Unione, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione; formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni a tali adempimenti provvede il Consigliere più anziano di età.
2. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito tramite PEC all'indirizzo messo a disposizione dall'Unione almeno cinque prima per quelle straordinarie e almeno tre giorni prima per quelle ordinarie, di quello fissato per la seduta. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione con qualsiasi mezzo utile ed efficace.
3. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri punti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri in quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

ART. 17

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno cinque Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 9 del presente Statuto.
2. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

ART. 18

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
2. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, soprattutto con riferimento all'utilizzo del sito internet dell'Ente e dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
3. Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 19

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adegua, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento già adottato per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 20

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio in prima convocazione sono valide se presente almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati compreso il Presidente del Consiglio. Le sedute di seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo le sedute di prima convocazione in cui non si sia

raggiunto il numero legale, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati compreso il Presidente del Consiglio.

2. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
3. Salvo i casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio dell'Unione o, in mancanza di questo, dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 21

VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla Legge o dallo Statuto. In ogni caso i consiglieri astenuti si computano nel numero dei voti necessari a rendere valida la votazione. Nelle votazioni in forma segreta le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. I voti degli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
3. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
4. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 22

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal

presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.

ART. 23

VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri previsti per legge.
2. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

ART. 24

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella Deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
2. Ciascuna commissione può essere composta da tre componenti di cui uno di minoranza o da cinque componenti di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente del Consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

ART. 25

GRUPPI CONSILIARI

1. In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.
2. Tre o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.
3. Il Consigliere o i Consiglieri che non fanno parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartengono di diritto al Gruppo misto il quale può essere costituito da un numero anche inferiore di componenti.
4. Ove si determini la nascita di un gruppo misto se composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione.
5. I Gruppi Consiliari collaborano col Presidente del Consiglio dell'Unione su vari problemi con funzione consultiva.
6. Nella seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i

fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio dell'Unione. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.

7. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
8. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Unione. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

ART. 26

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni che la compongono.
2. I Sindaci hanno la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.
3. Nei casi di incompatibilità del Sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, fa parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa.
4. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 27

INDENNITA' E RIMBORSI

1. Agli Assessori e al Presidente non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto Sindaci dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire dei permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di status degli amministratori.

ART. 28

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle

competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente dell'Unione, del Segretario e dei responsabili dei servizi;

- ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza ed espressamente motivate, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
- a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
- ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
3. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, negli stessi casi di incompatibilità previsti per i componenti il Consiglio.
4. Se l'Unione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/2004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

ART. 29

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dei Comuni garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
3. Convoca e presiede le sedute della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario. Sovrintende alle attività del Segretario.
4. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.

5. Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
6. Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni stessi.
7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.

Nel caso in cui il Presidente dell'Unione rappresenti nello stesso organismo pubblico o privato anche il Comune di cui è Sindaco deve delegare la rappresentanza dell'Unione ad altro componente della Giunta dell'Unione.
8. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
9. Il Presidente dell'Unione, qualora non consigliere, può presenziare alle sedute del Consiglio dell'Unione con diritto di parola e non di voto. In tal caso questi non concorre a determinare il numero legale per la validità della seduta.

ART. 30

IL VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 31

ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione o loro delegati permanenti nella Giunta dell'Unione assumono la carica di Presidente dell'Unione per la durata di mesi 20 (venti).
2. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, tra i Sindaci dei Comuni associati o loro delegati permanenti nella Giunta dell'Unione sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un 1/3 dei Consiglieri assegnati.
3. Decade dall'Ufficio di Presidente dell'Unione il Sindaco che per qualsiasi causa cessi dalla carica. Nell'ipotesi in cui il Presidente dell'Unione sia un delegato permanente nella Giunta, questi decade dalla carica allorché venga meno tale delega. In tale caso si provvede ad una

nuova elezione. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco che, senza soluzione di continuità viene rieletto alla stessa carica, nel medesimo Ente.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 32

RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà istituzionale e di cooperazione.

ART. 33

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
2. Con regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, la Giunta dell'Unione disciplina:
 - le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecno strutture organizzative;

- la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
- le competenze del Segretario Generale, dei responsabili dei settori e dei servizi;
- le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- i casi di incompatibilità;
- gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 34

SUB-AMBITI

1. Il territorio dell'Unione può essere articolato in sub-ambiti organizzativi, in funzione delle diverse caratteristiche delle aree territoriali di appartenenza di ciascun comune. Ciascun comune può far parte di un solo sub ambito.
2. La delimitazione territoriale e la composizione dei sub-ambiti sono stabiliti con apposito atto del Consiglio dell'Unione approvato a maggioranza dei voti assegnati. Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti a ciascun sub-ambito sono approvate dal Consiglio dell'Unione con la stessa maggioranza, su richiesta dei Comuni interessati o previa loro consultazione.
3. Il sub-ambito rappresenta un livello organizzativo per l'esercizio associato di funzioni e di servizi dell'Unione finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub-ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione facendo salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo ad essa.
4. Le Funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub-ambiti territoriali di riferimento.
5. Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
6. Nel caso si proceda all'istituzione di un sub-ambito lo stesso sarà disciplinato da apposito regolamento, adottato dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei voti assegnati.

ART. 35

PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza

e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

2. Ai responsabili dei settori e dei servizi spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai responsabili all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati.
4. Nel rispetto della normativa vigente spetta di norma ai responsabili la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
5. L'opera dei responsabili è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito regolamento che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
6. Quando il livello dei risultati conseguiti da un ufficio, sia nell'organizzazione del lavoro che nell'attività, risulti inadeguato, il Presidente, con parere obbligatorio del Segretario, contesta al dirigente i risultati rilevati con atto scritto, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte e attiva un procedimento di responsabilità amministrativa disciplinato dal regolamento.

ART. 36

PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

1. L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di competenza, funzionalità e flessibilità operativa.
4. I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità.

5. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
6. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni concordano il distacco del proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
7. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 37

PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra Comuni partecipanti.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
4. I Segretari dei Comuni partecipanti ed il Segretario dell'Unione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 38

SEGRETARIO

1. L'Unione ha un Segretario delle'Ente che è il più elevato organo burocratico dell'Ente e titolare della funzione apicale. Al Segretario compete la gestione giuridica e amministrativa dell'Ente tutelando la legittimità dell'azione amministrativa.
2. Il Segretario è nominato preferibilmente tra i segretari dei comuni aderenti all'Unione.
3. Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare, è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti che gli sono eventualmente affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente dell'Unione da cui dipende funzionalmente, oltre alle specifiche funzioni attribuite dalla Legge e dal presente Statuto nell'ambito delle funzioni di direzione:
 - cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - sovrintende la gestione economica finanziaria dell'Ente e predispone la proposta del Piano Esecutivo di Gestione;
 - sovrintende la corretta gestione dei servizi gestiti in forma associata coordinando i rapporti tra i soggetti interessati e definendo le proposte e gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
 - sovrintende l'attività istituzionale dell'Ente coadiuvando gli organi preposti nella redazione dei Regolamenti e delle modifiche statutarie;
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e responsabili apicali, ne promuove e coordina l'attività per attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi ed assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa;
 - determina, informando le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo la disciplina in materia e le direttive del Presidente;
 - partecipa alle riunioni degli organi collegiali curandone la verbalizzazione;
 - roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti;
 - verifica e controlla l'attività dei responsabili apicali con potere sostitutivo di avocazione, previa diffida, in caso di inerzia degli stessi;
 - effettua la contestazione degli addebiti e l'adozione delle sanzioni disciplinari ai dipendenti per quanto di competenza e rilascia le autorizzazioni delle missioni, delle prestazioni straordinarie, dei congedi e dei permessi agli stessi;

- predispone il Piano degli obiettivi e della performance di cui all'articolo 108 del D.vo 267/2000.
5. Al fine di garantire la continuità amministrativa in caso di assenza del Segretario che possa pregiudicare l'attività dell'Ente, il Presidente dell'Unione ne assegna le funzioni al Vice Segretario il quale è nominato con provvedimento del Presidente dell'Unione tra i funzionari di ruolo in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla funzione di Segretario Comunale e Provinciale, ovvero iscritti alla fascia professionale A dell'Albo nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. 267/2000, oppure in possesso di titolo equipollente secondo la normativa vigente.

ART. 39

RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI

1. Ciascun settore e servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal Segretario.

ART. 40

INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

ART. 41

COLLABORAZIONI ESTERNE

- 1 La Giunta, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai dirigenti o ai responsabili di servizio, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica alle prestazioni richieste.

ART. 42

PRINCIPI GENERALI

- 1 Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni che la compongono.
- 2 L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni che la compongono, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all'Unione Europea.

ART. 43

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- 1 Oltre agli strumenti previsionali-contabili espressamente previsti dalla legge, l'Unione si avvale degli strumenti di programmazione specificatamente disciplinati dalla singole norme di settore relativamente alle funzioni conferite, in particolare con riferimento alla normativa nazionale e regionale attuativa dell'art. 44 comma 2, della Costituzione, in materia di tutela e promozione della montagna.
- 2 In particolare sono strumento di programmazione:
 - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane disciplinato dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004;
 - i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro, disciplinati dalle normative regionali;
 - i Progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.

- 3 All'Unione si applicano le disposizioni in materia di controlli interni previsti dalle disposizioni in materia di enti locali.

ART. 44

STATUTO DELLA GOVERNANCE

- 1 Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
- 2 Sono assegnati agli organi politici comunali rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione. In tale ottica, i principali atti dell'Unione vengono preventivamente sottoposti all'attenzione delle singole amministrazioni - fermo restando l'assetto normale delle competenze illustrato nel presente Statuto.
- 3 Possono essere istituiti inoltre gli organismi di coordinamento e di raccordo tra Unione e Comuni, di seguito indicati, in modo da contemperare le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'azione amministrativa con quelle a difesa dell'autonomia e dell'identità dei singoli Comuni:
- l'assemblea generale dei consiglieri per convocare simultaneamente tutti i consigli comunali, al fine di esaminare annualmente le linee di andamento dei programmi dell'Unione e individuare i principali correttivi da apportare;
 - l'assemblea delle giunte comunali per esaminare il bilancio dell'Unione, il consuntivo e le altre questioni individuate dalla Giunta dell'Unione;
 - i coordinamenti degli assessori comunali sulle tematiche di competenza, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze.
- 4 Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

ART. 45

PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

- 1 L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
- 2 L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3 L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e

promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.

- 4 I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti e le condizioni di recesso anticipato.
- 5 Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
- 6 Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 46

FINANZE DELL'UNIONE

- 1 L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e/o trasferite.
- 2 L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, nel regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.
- 3 Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
- 4 L'Unione svolge le funzioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.
- 5 Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

ART. 47

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- 1 Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione entro i termini previsti per i Comuni partecipanti, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione finanziaria.
- 2 Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna. Il Bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

ART. 48

GESTIONE FINANZIARIA

- 1 Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2 Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
- 3 Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale con il Programma Annuale Operativo, l'Accordo Quadro e i progetti speciali integrati.
- 4 I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dall'Unione sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo dell'Unione.
- 5 I Consorzi e le Società ai quali partecipa l'Unione trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.
- 6 Annualmente il Consiglio con l'approvazione del Bilancio di previsione determina, sentiti i Comuni membri, la quota di compartecipazione alle spese generali dell'Unione di ciascun Comune.

ART. 49

IL REVISORE CONTABILE

- 1 Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei Conti, secondo la disciplina vigente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 2 Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi

generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore dei Conti e quella degli organi degli Uffici.

- 3 Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 50

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1 Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 51

PRINCIPI GENERALI

- 1 L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni che la compongono, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2 Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni che la compongono, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 52

ALBO PRETORIO

- 1 L'Unione ha un suo Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2 Il Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
- 3 Per una migliore e più funzionale organizzazione delle gestioni associate la Giunta può istituire appositi collegamenti sui siti istituzionali dei comuni che la compongono.

ART.53

TRASPARENZA

- 1 L'Unione impronta la propria attività al principio di trasparenza nel rispetto della normativa vigente in materia, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
- 2 L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
- 3 L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.
- 4 L'Unione assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

ART. 54

ACCESSO AGLI ATTI

- 1 Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e/o consentono il differimento della divulgazione.
- 2 È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3 L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 55

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1 Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- 2 Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 56

ISTANZE E PROPOSTE

- 1 Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente dell'Unione all'organo competente per le relative istruttorie.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57

ATTI REGOLAMENTARI

- 1 Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso l'estinta Comunità Montana dell'Appennino Reggiano.
- 2 Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento consiliare vigente presso l'estinta Comunità Montana dell'Appennino Reggiano.

ART. 58

NORME TRANSITORIE

- 1 A garanzia della continuità amministrativa, in sede di prima applicazione delle modifiche apportate al presente Statuto il Consiglio, il Presidente del Consiglio e il Presidente dell'Unione sono prorogati sino al 25 settembre 2025.
- 2 Entro il 15 settembre 2025 i Comuni facenti parte dell'Unione indicheranno i nominativi dei tre Consiglieri eletti per far parte del Consiglio dell'Unione secondo le modalità di cui al

precedente art. 10, comma 1; per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro tale termine si applicherà la procedura di cui all'art. 11 comma 2.

- 3 Nella seduta di insediamento del Consiglio dell'Unione costituito ai sensi del precedente comma, da tenersi obbligatoriamente entro il termine di cui al comma 1, il Consiglio procederà alla nomina del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 12 bis e del Presidente dell'Unione secondo quanto previsto al precedente art. 31.

ART. 59

EFFETTI DELLO STATUTO E COSTITUZIONE DELL'UNIONE

- 1 Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 2 Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 3 Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
- 4 Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 5 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.